Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 6

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì 9 gennaio 1959 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1958

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1958, n. 1140.

Approvazione della variante (ter) al piano particolareggiato di esecuzione n. 86 della zona compresa tra la ferrovia Roma-Firenze e il fiume Aniene . . . Pag. 74

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1958, n. 1141.

Approvazione della variante IV al piano particolareggiato n. 79 di esecuzione della zona compresa tra la via Trionfale, la circonvallazione Clodia e il Foro Italico. Pag. 75

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1958, n. 1142.

Approvazione della variante VI al piano particolareggiato di esecuzione n. 27 della zona tra via dei Cerchi, lungotevere, mura urbane e viale Aventino . Pag. 76

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1958, n. 1143.

Riorganizzazione del museo storico-navale di Venezia e del museo tecnico-navale di La Spezia Pag. 76

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1958, n. 1144.

Rettificazione della circoscrizione territoriale della Pretura di Cantù . . Pag. 77

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 dicembre 1958, n. 1145.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Sondrio ad acquistare un appezzamento di terreno per vivaio viticolo e di piante da frutto . Pag. 77

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1958, n. 1146.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, in Merano Pag. 78

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1958, n. 1147.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa di procura, con sede in Roma, della Congregazione delle Suore Domenicane dell'Annunziata . . . . Pag. 78

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1958, n. 1148.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Natività della Beata Maria Vergine, con sede nella Chiesa di San Giovanni Battista, in località Infantino del comune di San Giovanni in Fiore (Cosenza). Pag. 78

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1958, n. 1149.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Clarisse di San Fabiano, in Rieti . . . . Pag. 78

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1958.

Nomina del consigliere di Stato prof. dott. Gabriele Pescatore a presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno . . . . Pag. 78

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 1958.

Scioglimento del Consiglio comunale di Iglesias. Pag. 78

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 luglio 1958.

Determinazione del contingente numerico dei salariati temporanei in servizio presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'esercizio 1958-59 . . . . . Pag. 79

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 novembre 1958.

Rinnovazione del Consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno scaduto per compiuto periodo. Pag. 80

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1958.
Sostituzione di un membro del Comitato regionale per l'assistenza alla manodopera migrante addetta alla raccolta delle olive nella Basilicata . . Pag 80

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1958.
Porti esteri che possono essere toccati da navi italiane in cabotaggio senza che le merci perdano la nazionalità. Pag. 80

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1958.
Messa in liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa edificatrice « La Val del Bisenzio », con sede in Vaiano (Firenze), e nomina del commissario liquidatore Pag. 80

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1959.
Contrassegni metallici comprovanti il pagamento della imposta sui cani per l'anno 1959 . Pag. 81

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Autorizzazione temporanea all'esercizio delle funzioni notarili . . . . . Pag. 81

Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Riforma fondiaria: Determinazione dell'indennità dovuta per la quota dei terreni del « terzo residuo » da trasferirsi ad Enti di riforma in applicazione delle leggi di riforma fondiaria Pag. 81

Ministero della pubblica istruzione: Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria Pag. 81

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 82

Ministero dell'interno: Esito di ricorso . . . Pag. 82

Ministero dei lavori pubblici:

Approvazione di un progetto di varianti al piano di ricostruzione di Alfedena (L'Aquila) . Pag. 82

Proroga del termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione del comune di San Martino sulla Marrucina. Pag. 82

Ministero dell'industria e del commercio: Avviso di rettifica . . . . . Pag 82

Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio:

Nomina del commissario liquidatore del Consorzio agrario cooperativo per le provincie di Taranto e Brindisi, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede a Manduria (Taranto) . . . . Pag. 83

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana « S. Giacomo » di Villarosa (Enna), in liquidazione coatta . . . . . . Pag 83

Nomine di presidenti di Casse comunali di credito agrario . . Pag. 83

Conferme di presidenti di Casse comunali di credito agrario . . . Pag. 83

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della difesa-Aeronautica: Concorso per titoli ed esami a trentasei posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico . . Pag. 84

Ministero della difesa-Esercito: Posti d'impiego della carriera esecutiva presso il Ministero delle finanze, spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni della grazia e giustizia, delle finanze e dell'interno (Circolare 30 dicembre 1958) Pag. 88

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni: Esito di ricorso . . . . . Pag. 88

Prefettura di Milano: Sostituzione di un componente la Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Milano Pag 88

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1958, n. 1140.

Approvazione della variante (ter) al piano particolareggiato di esecuzione n. 86 della zona compresa tra la ferrovia Roma-Firenze e il fiume Aniene.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 1932, n. 355, che approva il piano regolatore della città di Roma e detta norme per la sua esecuzione;

Visti il regio decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1987, convertito con modificazioni nella legge 4 giugno 1936, n. 1210, contenente norme integrative della legge suddetta ed il successivo regio decreto 7 marzo 1938, n. 465, convertito nella legge 16 giugno 1938, n. 1074, nonchè il regio decreto-legge 7 agosto 1938, n. 1223, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 401, e la legge 29 maggio 1939, n. 913;

Vista la domanda in data 4 dicembre 1957 con la quale il sindaco di Roma, in base a delibera consiliare n. 1680 del 22 luglio 1957, ha chiesto l'approvazione del progetto di variante (*ter*) al piano particolareggiato n. 86 di esecuzione della zona compresa tra la ferrovia Roma-Firenze e il fiume Aniene;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che, nei termini, sono state presentate n. 2 opposizioni da parte del cardinale Clemente Micara (1) e del signor Federici Elia (2);

Ritenuto che la proposta variante ha lo scopo di provvedere il quartiere in questione degli indispensabili servizi pubblici ed in particolare di una chiesa parrocchiale e di un mercato rionale;

Ritenuto che il progetto di variante prevede altresì l'abolizione di una strada con andamento curvilineo in angolo con la via Campi Flegrei, al fine di aumentare le zone a giardino pubblico, nonchè la modifica del tracciato di due tratti di strada nella zona nord lungo l'argine dell'Aniene, con riduzione dell'area fabbricabile, in dipendenza del tracciato fissato dall'Ufficio del genio civile per l'arginatura del fiume;

Considerato che la progettata variante appare necessaria, dato il notevole sviluppo edilizio della zona e che l'ubicazione dei vari edifici pubblici può ritenersi ammissibile, stante l'impossibilità di reperire altre aree libere nella zona;

Considerato che la opposizione a firma del cardinale Clemente Micara (1), tendente ad ottenere l'ampliamento dell'area destinata alla costruzione della chiesa, in modo da renderla idonea ad ospitare tutte le opere parrocchiali, può essere accolta nel senso di destinare a tale scopo la fascia di terreno che si estende verso l'Aniene, mantenendo peraltro detto ampliamento entro i limiti tracciati dall'Ufficio del genio civile per l'arginatura del fiume;

Considerato che l'opposizione del sig. Federici Elia, il quale lamenta una riduzione dell'area fabbricabile di sua proprietà, deve essere respinta, in quanto la riduzione stessa, peraltro, di modesta entità, si è resa indispensabile allo scopo di assicurare la sistemazione degli argini del fiume Aniene;

Considerato che appare opportuno raccomandare che la sistemazione della zona venga, in seguito, adeguatamente completata in rapporto alla possibile eventuale eliminazione dell'ansa del fiume;

Visto il voto n. 679, emesso dalla Commissione per i piani regolatori particolareggiati di Roma nell'adunanza del 28 gennaio 1958;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Accolta, nel senso sopraindicato, l'opposizione a firma del cardinale Clemente Micara (1), respinta la opposizione Federici Elia (2), è approvata, con le modifiche conseguenti all'accoglimento della opposizione suddetta, la variante (*ter*) al piano particolareggiato di esecuzione del piano regolatore della città di Roma per la zona compresa tra la ferrovia Roma Firenze e il fiume Aniene.

Il progetto sarà vistato dal Ministro per i lavori pubblici in una planimetria in scala 1 : 5000, in una planimetria in scala 1 : 2000, in un elenco delle proprietà interessate ed in una relazione tecnica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 1958

GRONCHI

FANFANI — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1958
Atti del Governo, registro n. 115, *foglio n.* 164 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1958, n. **1141.**

Approvazione della variante IV al piano particolareggiato n. 79 di esecuzione della zona compresa tra la via Trionfale, la circonvallazione Clodia e il Foro Italico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 1932, n. 355, che approva il piano regolatore della città di Roma e detta norme per la sua esecuzione;

Visti il regio decreto legge 17 ottobre 1935, n. 1987, convertito con modificazioni nella legge 4 giugno 1936, n. 1210, contenente norme integrative della legge suddetta ed il successivo regio decreto legge 7 marzo 1938, n. 465, convertito nella legge 16 giugno 1938, n. 1074, nonchè il regio decreto-legge 7 agosto 1938, n. 1223, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 401, e la legge 29 maggio 1939, n. 913;

Vista la domanda in data 20 novembre 1957, con la quale il sindaco di Roma, in base a delibera consiliare del 22 luglio 1957 ha chiesto l'approvazione della variante IV al piano particolareggiato n. 79 di esecuzione della zona compresa tra la via Trionfale, la circonvallazione Clodia e il Foro Italico, approvato con regio decreto 22 febbraio 1940 e piano particolareggiato di una zona di terreno limitrofa al piano stesso, approvato con decreto Presidenziale 3 agosto 1949;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che, durante la pubblicazione degli atti, è stata presentata, nei termini, una opposizione da parte del sig. Martinelli Giuseppe;

Viste le controdeduzioni comunali alla predetta opposizione;

Ritenuto che la variante al piano particolareggiato vigente si è resa necessaria al fine di poter costruire, sulle aree demaniali poste nelle immediate vicinanze del piazzale Clodio, i nuovi edifici giudiziari per la sede delle Preture, dei Tribunali e della Corte di appello;

Ritenuto che il progetto presentato dal Comune prevede essenzialmente:

a) la soppressione di alcune strade e larghi, che avevano unicamente importanza ai fini di una lottizzazione a scopo edilizio e il cambiamento di destinazione a pubblici edifici delle aree demaniali, già destinate a palazzine, incrementate dalla sede delle strade soppresse;

b) la limitazione a m. 19 dell'altezza massima dei nuovi edifici, per non pregiudicare con masse di eccessiva altezza l'estetica della sistemazione in rapporto al fondale costituito dalle pendici di Monte Mario;

Considerato che l'ubicazione di detti edifici giudiziari appare rispondente al principio urbanistico che auspica il decentramento degli uffici, nonchè alle esigenze del traffico, dato che la zona in questione sarà servita da uno degli assi di scorrimento previsti dal nuovo piano regolatore attualmente allo studio;

Che appare quindi ammissibile, al fine di disporre di adeguate aree per la sede della Pretura, dei Tribunali e della Corte di appello, che il Comune abbia mutato la destinazione delle aree demaniali già destinate a palazzine, incrementate dalle sedi delle strade soppresse, in quella ad edifici pubblici;

Che è da riconoscersi necessario il vincolo di m. 19 posto dal Comune alle altezze dei nuovi edifici giudiziari onde non alterare, o quanto meno pregiudicare, con eccessive altezze o volumetrie l'estetica della sistemazione del nuovo piazzale in rapporto al panoramico sfondo delle pendici di Monte Mario;

Che, peraltro, si ravvisa opportuno perfezionare il progetto stesso in qualche aspetto particolare, per cui appare necessario prescrivere quanto segue:

1) sul fronte del piazzale Clodio anche i fabbricati con limitazione devono armonizzarsi nel loro prospetto principale con gli edifici, cui saranno destinate le aree attigue;

2) il nuovo piazzale tra i complessi dei nuovi edifici giudiziari deve essere organizzato in modo da contenere sufficienti aree per il parcheggio dei veicoli ed il previsto complesso movimento di veicoli e di pubblico, conseguente alla nuova destinazione, facendo sì che siano conservati e valorizzati i due antichi edifici esistenti denominati « Casali Strozzi »;

Considerato, che per quanto riguarda l'opposizione a nome Martinelli Giuseppe, che concordandosi con le controdeduzioni del Comune, essa non dà luogo a provvedere in quanto l'area, oggetto del ricorso stesso, ricade fuori dei limiti della presente variante;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Visto il voto n. 681, emesso dalla Commissione per il piano regolatore di Roma nell'adunanza del 28 gennaio 1958;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Respinta l'opposizione Martinelli Giuseppe è approvata la variante quarta al piano particolareggiato n. 79 di esecuzione della zona compresa tra la via Trionfale, la circonvallazione Clodia e il Foro Italico, approvato con regio decreto 22 febbraio 1940 e piano particolareggiato di una zona di terreno limitrofo approvato con decreto Presidenziale 3 agosto 1949.

Il progetto sarà vistato dal Ministro per i lavori pubblici in una planimetria in iscala 1:5000, in una planimetria in iscala 1:2000 e una planimetria in iscala 1:1000, in una relazione tecnica ed in un elenco delle proprietà interessate.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 1958

GRONCHI

FANFANI — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1958
Atti del Governo, registro n. 115, *foglio n.* 163. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1958, n. 1142.

Approvazione della variante VI al piano particolareggiato di esecuzione n. 27 della zona tra via dei Cerchi, lungotevere, mura urbane e viale Aventino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 1932, n. 355, che approva il piano regolatore della città di Roma e detta norme per la sua esecuzione;

Visti il regio decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1987, convertito con modificazioni nella legge 4 giugno 1936, n. 1210, contenente norme integrative della legge suddetta ed il successivo regio decreto legge 7 marzo 1938, n. 465, convertito nella legge 16 giugno 1938, n. 1074, nonchè il regio decreto-legge 7 agosto 1938, n. 1223, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 401, e la legge 29 maggio 1939, n. 913;

Vista la domanda con la quale il sindaco di Roma, in base a delibera consiliare del 7 gennaio 1957, ha chiesto l'approvazione della variante VI al piano particolareggiato n. 27 di esecuzione della zona compresa tra via dei Cerchi, lungotevere, mura urbane, viale Aventino, approvato con regio decreto 18 gennaio 1934 e con decreto Presidenziale 12 ottobre 1953;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che, a seguito della pubblicazione degli atti, non sono state presentate opposizioni;

Ritenuto che, con la variante di cui trattasi, il comune di Roma intende modificare la sistemazione dell'area compresa tra via Santa Melania, piazza Tempio di Diana, via Latino Malabranca e via San Domenico, mutandone la destinazione da villini comuni a parco privato, con divieto assoluto di nuove costruzioni, ad eccezione di un fabbricato accessorio della superficie di mq. 300 comprendente un piano terra dell'altezza, misurata dal piano di campagna alla linea di gronda, di m. 3,50;

Considerato che la variante in esame appare meritevole di approvazione, poichè risulta ben studiata e rispondente alle esigenze urbanistiche e alle caratteristiche ambientali della zona;

Considerato che il progetto è di massima conforme alle prescrizioni del piano regolatore di ampliamento;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Visto il voto n. 671 emesso dalla Commissione per il piano regolatore di Roma nell'adunanza del 18 giugno 1957;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

E' approvata la variante VI al piano particolareggiato n. 27 di esecuzione della zona compresa tra via dei Cerchi, lungotevere, mura urbane, viale Aventino.

Il progetto sarà vistato dal Ministro per i lavori pubblici, in una planimetria in iscala 1:5000, in una planimetria catastale in iscala 1:1000, in una relazione tecnica e in un elenco delle proprietà interessate.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 1958

GRONCHI

FANFANI — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti addì 31 dicembre 1958
Atti del Governo, registro n. 115, *foglio n.* 165 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1958, n. 1143.

Riorganizzazione del museo storico-navale di Venezia e del museo tecnico-navale di La Spezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 8 febbraio 1923, n. 1065, relativo alla istituzione del museo storico-navale di Venezia;

Visto il regio decreto 19 aprile 1925, n. 659, relativo alla istituzione del museo tecnico-navale di La Spezia;

Vista la legge 16 giugno 1949, n. 447, concernente l'aumento del limite di spesa annua, a carico del bilancio della Marina militare, per la manutenzione e l'amministrazione del museo storico-navale di Venezia;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Al museo storico-navale con sede a Venezia ed al museo tecnico-navale con sede a La Spezia è preposto un direttore, con funzioni di conservatore, che ha alle sue dipendenze un economo, con funzioni di consegnatario del materiale.

I predetti incarichi sono conferiti a personale militare o civile della Marina militare, possibilmente delle categorie del congedo o non più in servizio, residente nella città in cui ha sede il museo.

Il conferimento degli incarichi sopra indicati non dà diritto a corresponsione di assegni o emolumenti a nessun titolo nè comporta, per il personale militare, il richiamo in servizio temporaneo.

Solo nei casi in cui si tratti di elementi non in servizio, possono essere corrisposti compensi, a titolo di rimborso spese, da trarre dai fondi di cui all'articolo seguente, nella misura fissa forfettaria che sarà fissata dal Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 2.

La spesa relativa alla manutenzione ed alla gestione dei musei navali indicati nel precedente articolo è stabilita nella misura massima di lire 800.000 annue per ciascuno dei musei stessi e verrà fronteggiata con i fondi iscritti al capitolo 106 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1958-59 e capitoli corrispondenti degli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 1958

GRONCHI

FANFANI — SEGNI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *dicembre* 1958
Atti del Governo, registro n. 115, *foglio n.* 162. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1958, n. **1144.**

Rettificazione della circoscrizione territoriale della Pretura di Cantù.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 1° giugno 1958, n. 651, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 dell'8 luglio 1958, con il quale, nell'esercizio dei poteri delegati al Governo con la legge 27 dicembre 1956, n. 1443, è stato istituito nel comune di Cantù l'Ufficio di pretura con giurisdizione sui comuni di Alzate Brianza, Arosio, Bregnano, Brenna, Cabiate, Cantù, Carimate, Carugo, Cermenate, Cucciago, Figino Serenza, Inverigo e Mariano Comense;

Ritenuto che nel determinare la circoscrizione territoriale dell'anzidetta Pretura non si tenne conto che con legge 13 marzo 1950, n. 113, era stato ricostituito il comune di Novedrate (già soppresso e aggregato a quello di Carimate), il quale avrebbe dovuto essere naturalmente compreso nella circoscrizione stessa; e che occorre pertanto rettificare in tal senso il provvedimento istitutivo del nuovo ufficio;

Vista la legge 27 dicembre 1956, n. 1443;

Sentito il Consiglio dei Ministri:

Sulla proposta del Ministro Guardasigilli, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1958, n. 651, concernente la istituzione della Pretura nel comune di Cantù, è rettificato nel senso che nella circoscrizione territoriale di detta Pretura è compreso anche il comune di Novedrate.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1958

GRONCHI

FANFANI — GONELLA — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *dicembre* 1958
Atti del Governo, registro n. 115, *foglio n.* 168. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 dicembre 1958, n. **1145.**

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Sondrio ad acquistare un appezzamento di terreno per vivaio viticolo e di piante da frutto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Vista la deliberazione n. 134, del 22 aprile 1958, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Sondrio ha stabilito di acquistare un appezzamento di terreno da destinarsi a coltura di vigneti di piante madri, a barbatellaio, nonchè a vivaio di piante da frutto;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio,

Decreta:

Articolo unico.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Sondrio è autorizzata ad acquistare dall'ing. Giulio Carugo un appezzamento di terreno a vigneto della superficie di mq. 8815, sito in località « Casacce » del comune di Ponte Valtellina, alle condizioni indicate nella succitata deliberazione n. 134, del 22 aprile 1958.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1958

GRONCHI

Bo

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1958
Atti del Governo, registro n. 115, *foglio n.* 167. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1958, n. 1146.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, in Merano.

N. 1146. Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, in Merano, e la medesima viene autorizzata ad acquistare un immobile sito in Merano.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1958
Atti del Governo, registro n. 115, *foglio n.* 139 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1958, n. 1147.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa di procura, con sede in Roma, della Congregazione delle Suore Domenicane dell'Annunziata.

N. 1147. Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa di procura, con sede in Roma, della Congregazione delle Suore Domenicane dell'Annunziata, e la medesima viene autorizzata ad accettare la donazione di alcuni immobili siti nel comune di Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1958
Atti del Governo, registro n. 115, *foglio n.* 121. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1958, n. 1148.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Natività della Beata Maria Vergine, con sede nella Chiesa di San Giovanni Battista, in località Infantino del comune di San Giovanni in Fiore (Cosenza).

N. 1148. Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Cosenza in data 4 novembre 1957, integrato con tre dichiarazioni rispettivamente dell'8 marzo 1958 la prima e del 12 luglio dello stesso anno la seconda e la terza, relativo alla erezione della parrocchia della Natività della Beata Maria Vergine, con sede nella Chiesa di San Giovanni Battista, in località Infantino del comune di San Giovanni in Fiore (Cosenza).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1958
Atti del Governo, registro n. 115, *foglio n.* 122. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1958, n. 1149.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Clarisse di San Fabiano, in Rieti.

N. 1149. Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Clarisse di San Fabiano, in Rieti.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1958
Atti del Governo, registro n. 115, *foglio n.* 120. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1958.

Nomina del consigliere di Stato prof. dott. Gabriele Pescatore a presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 20 della legge 10 agosto 1950, n. 646, istitutiva della Cassa per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno);

Attesa la necessità di provvedere alla nomina del presidente del Consiglio di amministrazione dell'Ente predetto, scaduto dalla carica per compiuto periodo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il prof. dott. Gabriele Pescatore è nominato, a decorrere dal 12 novembre 1958, presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno).

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1958

GRONCHI

FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1958
Registro n. 11 *Presidenza, foglio n.* 237. — MASSIMO

(49)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 1958.

Scioglimento del Consiglio comunale di Iglesias.

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

In seno alla maggioranza del Consiglio comunale di Iglesias (Cagliari) — costituito, per legge, di trenta membri — si verificarono, nel giugno scorso, profondi screzi, di carattere personale, che portarono alcuni componenti della maggioranza stessa a schierarsi con l'opposizione, rendendo così estremamente difficoltosa la sostituzione del sindaco, frattanto decaduto dalla carica, e determinando una stasi dell'attività stessa dell'Amministrazione, con conseguente disagio e malumore della cittadinanza.

Tale situazione si trascinò, malgrado i solleciti della Prefettura, per alcune settimane e solo al termine di ben quattro sedute del Consiglio comunale fu possibile eleggere il nuovo sindaco. Subito dopo, però, i non sopiti rancori diedero l'esca ad una nuova, più grave crisi, che culminò con l'approvazione, da parte del Consiglio, di una mozione di sfiducia nei riguardi del sindaco e della Giunta, i quali, in conseguenza, rassegnarono le dimissioni dalla carica.

Il Consiglio comunale fu convocato in data 29 ottobre e 5 novembre scorso, rispettivamente in prima e seconda convocazione, per la nomina degli organi d'amministrazione, ma in ambedue i casi non potè effettuarsi alcuna votazione per la mancanza del « quorum » di presenti richiesto, secondo i casi, dall'art. 5, comma secondo, del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, e dalla legge 22 marzo 1952, n. 173.

Il Prefetto di Cagliari, allora, allo scopo di porre il Consiglio comunale di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di precisi obblighi di legge, dispose — con decreto del 7 novembre ultimo scorso, notificato a tutti i consiglieri — due successive convocazioni dell'Organo stesso per l'elezione del sindaco e della Giunta municipale, con l'esplicita diffida, ai sensi e per gli effetti dell'art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale, che, qualora le relative adunanze fossero riuscite infruttuose, egli avrebbe promosso i provvedimenti di rigore previsti dalla predetta disposizione.

Neppure tale ultimo tentativo, però, sortiva gli effetti voluti, in quanto entrambe le sedute, fissate per il 10 e 14 novembre, furono dichiarate deserte per mancanza del numero legale.

Il prefetto, pertanto, considerato che il predetto Consiglio ha persistito, nonostante formale diffida, nel violare un tassativo obbligo di legge, e che la paralisi funzionale che lo travaglia costituisce grave pregiudizio per gli interessi dell'Ente, ne ha proposto lo scioglimento a norma del citato art. 323, provvedendo, nel contempo, alla sospensione del Consiglio stesso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del Comune, a norma dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta carenza del Consiglio comunale di Iglesias di fronte ad un preciso ed essenziale adempimento di legge, si ravvisa la necessità — onde ovviare, in modo risolutivo, ad una situazione antigiuridica che pregiudica gravemente gli interessi del civico Ente — di far luogo al provvedimento proposto.

E' stato, pertanto, predisposto l'unito schema di decreto, che mi onoro di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma, col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Iglesias ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune nella persona del dottore Enrico Parodi, funzionario di prefettura.

Roma, addì 15 dicembre 1958

Il Ministro: TAMBRONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, nonostante la formale diffida del prefetto, il Consiglio comunale di Iglesias (Cagliari), non ha provveduto ad eleggere il sindaco e la Giunta municipale, omettendo così di ottemperare ad un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento stesso dell'Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta Rappresentanza;

Visti gli articoli 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2939, nonchè il testo unico 5 aprile 1951, n. 203, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Iglesias è sciolto.

Art 2.

Il dott. Enrico Parodi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 17 dicembre 1958

GRONCHI

TAMBRONI

(38)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 luglio 1958.

Determinazione del contingente numerico dei salariati temporanei in servizio presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'esercizio 1958-59.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato con il regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114;

Visto il regolamento approvato con il regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni;

Visto l'art. 3, comma secondo, della legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1957, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1958, al registro n. 3 Agricoltura, foglio n. 92, con il quale è stato determinato il contingente numerico del personale salariato temporaneo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'esercizio finanziario 1957-58, in complessive quattrocentoquattordici unità;

Considerato che per le esigenze di servizio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, si rende necessario, avvalersi, durante l'esercizio 1958-59, dell'opera di quattrocentododici salariati temporanei;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a mantenere in servizio, per l'esercizio finanziario 1958-59, quattrocentododici salariati temporanei, di cui quaranta specializzati.

La spesa relativa graverà sul capitolo n. 10 del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1958-59.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed inserto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 luglio 1958

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
FANFANI

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1958
Registro n. 19 Agricoltura e foreste, foglio n. 365. — ANGELINI

(24)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 novembre 1958.

Rinnovazione del Consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno scaduto per compiuto periodo.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 20 della legge 10 agosto 1950, n. 646, istitutiva della Cassa per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno);

Attesa la necessità di far luogo alla rinnovazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente predetto, scaduto per compiuto periodo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

A decorrere dal 12 novembre 1958, sono nominati vice presidenti del Consiglio di amministrazione della Cassa per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno) i signori:

Gullo on. Rocco;
Tavassi La Greca avv. Luigi.

Dalla stessa data sono nominati componenti del Consiglio di amministrazione della predetta Cassa i signori:

Altara dott. Igino;
Cardone avv. Vincenzo;
Ciarrocca dott. Vittorio;
Cifarelli on. Michele;
Coscia dott. Francesco;
Damiani prof. Nicola;
Froggio avv. Giacinto;
Polcaro ing. Bernardino;
Rubino prof. Domenico;
Silva prof. ing. Giovanni.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 novembre 1958

FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *dicembre* 1958
Registro n. 11 *Presidenza, foglio n.* 234. — MASSIMO

(50)

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1958.

Sostituzione di un membro del Comitato regionale per l'assistenza alla manodopera migrante addetta alla raccolta delle olive nella Basilicata.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 1° ottobre 1958, con il quale è stato costituito, per il biennio 1958-1960, il Comitato regionale per l'assistenza alla manodopera migrante addetta alla raccolta delle olive nella Basilicata;

Vista la nota dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Potenza n. 26423 in data 27 novembre 1958, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del cav. Margherita Giuseppe da Bernalda (Matera) rappresentante dei datori di lavoro dell'agricoltura, richiesta dal medesimo con lettera 17 novembre 1958;

Viste le designazioni della Confederazione generale dell'agricoltura italiana di cui alla nota 11193 dell'8 agosto 1958;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico

Il geom. Catenacci Raffaele da Rionero in Vulture (Potenza) è nominato membro del Comitato regionale per l'assistenza alla manodopera migrante addetta alla raccolta delle olive nella Basilicata, quale rappresentante dei datori di lavoro dell'agricoltura, in sostituzione del cav. Margherita Giuseppe da Bernalda.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1958

(25) *Il Ministro*: VIGORELLI

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1958.

Porti esteri che possono essere toccati da navi italiane in cabotaggio senza che le merci perdano la nazionalità.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 85 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, e 266 del relativo regolamento approvato con regio decreto n. 65 del 13 febbraio 1896, e successive variazioni;

Visti i propri decreti 19 ottobre 1921, 4 giugno 1924, 20 febbraio 1925, 22 febbraio 1926, 8 febbraio 1929, 12 dicembre 1932, 5 novembre 1936 ed 11 agosto 1951;

Decreta:

All'elenco dei porti esteri che in base all'art. 85 della legge doganale ed all'art. 266 del relativo regolamento possono essere toccati da navi italiane, esercitanti il cabotaggio, senza che le merci nazionali su di esse caricate perdano la nazionalità, sono aggiunti i porti di Zara e di Ploce.

Roma, addì 10 dicembre 1958

(52) *Il Ministro*: PRETI

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1958.

Messa in liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa edificatrice « La Val del Bisenzio », con sede in Vaiano (Firenze), e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 12 settembre 1958, con la quale il tribunale di Firenze ha dichiarato lo stato di insolvenza della Società cooperativa edificatrice « La Val del Bisenzio », con sede in Vaiano;

Udito, in via d'urgenza, il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative ai sensi dell'art. 19, lettera *b)*, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Ritenuta la necessità di assoggettare la Cooperativa predetta alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa edificatrice « La Val del Bisenzio », con sede in Vaiano (Firenze), costituita con atto 25 settembre 1950 del notaio Alfredo Tonini, è

messa in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il dott. rag. Pietro Romanelli è nominato commissario liquidatore della Cooperativa stessa con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1958

Il Ministro: VIGORELLI

(40)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1959.

Contrassegni metallici comprovanti il pagamento della imposta sui cani per l'anno 1959.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 136 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, in virtù del quale i possessori ed i detentori di cani di ogni categoria, anche esenti da imposta, devono provvedersi della prescritta piastrina da applicare al collare dei cani stessi;

Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1842, che attribuisce all'Unione italiana dei ciechi l'esclusività della fabbricazione e della vendita ai Comuni delle piastrine di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

Le piastrine metalliche comprovanti il pagamento dell'imposta sui cani per l'anno 1959 debbono essere di metallo laminato a forma pentagonale con la base di mm. 22, ed i lati doppi superiori rispettivamente di mm. 8 e mm. 26.

Nella parte superiore sono munite di un foro, entro il quale viene applicato un fermaglio per fissare le piastrine stesse al collare dei cani.

Le piastrine avranno le seguenti diciture:

a) 1959;
b) imposta cani ed indicazione della categoria;
c) numero progressivo per ciascuna categoria;
d) denominazione del Comune.

Art. 2.

Il prezzo di ciascuna piastrina è fissato in L. 20 per consegna a destinazione del Comune richiedente.

Art. 3.

Per le ordinazioni delle piastrine i Comuni dovranno rivolgersi direttamente all'Ufficio targhe dell'Unione italiana dei ciechi, via Fibonacci n. 5, Firenze, indicando il numero delle piastrine occorrenti per ciascuna categoria e rimettendone contemporaneamente l'importo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1959

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per l'interno
TAMBRONI

(51)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazione temporanea all'esercizio delle funzioni notarili

Con decreto Presidenziale 25 novembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1958, il dott Scano Antonio, fornito dei requisiti prescritti, è autorizzato ad esercitare temporaneamente le funzioni notarili nel comune di Carloforte (Isola di San Pietro), del distretto notarile di Cagliari.

(61)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione dell'indennità dovuta per la quota dei terreni del « terzo residuo » da trasferirsi ad Enti di riforma in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Opera nazionale per i combattenti
Sezione speciale per la riforma fondiaria

Con decreto Ministeriale n. 4972/2876 in data 27 ottobre 1958, registrato alla Corte dei conti in data 20 novembre 1958 (registro n 19 Agricoltura, foglio 42), è stata determinata in via definitiva in L 218 718 (lire duecentodiciottomilasettecentodiciotto), l'indennità per i terreni siti in agro del comune di Villa Literno (Caserta), della superficie di ettari 0.76 81 costituenti la quota del « terzo residuo » concesso al nome della ditta GUARINO Giovanna fu Raffaele vedova Casertano in virtù del decreto Presidenziale in data 3 ottobre 1952, numero 1673, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 276 del 28 novembre 1952 (supplemento ordinario), da trasferirsi in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria)

La predetta indennità viene corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art 18 della legge 21 ottobre 1950, n 841, del complessivo valore di L 215 000 (lire duecentoquindicimila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli - Sede di Roma, e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n 156, concernente la determinazione di tale indennità è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n 189 del 6 agosto 1958.

(6854)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria

Il dott G. Battista Nugoletti, nato a Castelfranco Veneto (Treviso) il 14 gennaio 1922, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di medico chirurgo, rilasciatogli dall'Università di Bologna, il 20 febbraio 1950.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Bologna.

(13)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 5

Corso dei cambi dell'8 gennaio 1959 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	623,50	623 —	623,10	623 —	622,90	623,70	623 —	623,30	623,30	623,15
$ Can.	645,70	645 —	646 —	645 —	644,40	643 —	644,75	645,80	645,75	645 —
Fr. Sv.	144,35	144,42	144,43	144,41	144,40	144,30	144,43	144,40	144,42	144,40
Kr D.	90,41	90,38	90,39	90,39	90,40	90,40	90,38	90,42	90,40	90,40
Kr. N.	87,38	87,36	87,36	87,35	87,50	87,40	87,36	87,40	87,37	87,35
Kr Sv.	120,48	120,44	120,44	120,44	120,40	120,50	120,435	120,50	120,47	120,45
Fol	165,27	165,24	165,25	165,22	165,27	165,25	165,225	165,25	165,27	165,30
Fr. B.	12,48	12,475	12,475	12,47625	12,4725	12,50	12,4775	12,50	12,48	12,473
Fr. Fr.	127,10	127,04	127,10	127,04	127,05	127,15	127,05	127,07	127,07	127,05
Lst.	1748,65	1748,35	1748,375	1748,25	1748,25	1748,75	1748,25	1748,50	1748,45	1748,25
Dm occ.	149,11	149,12	149,14	149,11	149,10	149,10	149,14	149,15	149,11	149,10
Scell. Aust	24.05	24,035	24,05	24,0425	24,05	24,08	24,04	24,07	24,05	24,05

Media dei titoli dell'8 gennaio 1959

Rendita 3,50 % 1906	71,225
Id. 3,50 % 1902	69,05
Id 5 % 1935	99,225
Redimibile 3,50 % 1934	87,65
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	83,025
Id. 5 % (Ricostruzione)	95,375
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	93,075
Id 5 % 1936	99,40
Id 5 % (Città di Trieste)	93 —
Id. 5 % (Beni Esteri)	93 —

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	104,275
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	100,425
Id 5 % (» 1° gennaio 1961)	99,90
Id 5 % (» 1° gennaio 1962)	99,70
Id 5 % (» 1° gennaio 1963)	99,70
Id 5 % (» 1° aprile 1964)	99,775
Id 5 % (» 1° aprile 1965)	99,775
Id 5 % (» 1° aprile 1966)	99,75
Id 5 % (» 1° gennaio 1968)	99,475

Il Contabile del Portafoglio dello Stato ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 gennaio 1959

1 Dollaro USA	623 —
1 Dollaro canadese	644 875
1 Franco svizzero	144,42
1 Corona danese	90,385
1 Corona norvegese	87,355
1 Corona svedese	120,44
1 Fiorino olandese	165.222
1 Franco belga	12,477
100 Franchi francesi	127,045
1 Lira sterlina	1748,25
1 Marco germanico	149,125
1 Scellino austriaco	24,041

MINISTERO DELL'INTERNO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 ottobre 1958, n. 5092, registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1958, registro n 28 Interno, foglio n. 122, è stato dato atto della rinuncia del direttore di prima classe nell'Amministrazione degli archivi di Stato Caruso dott Angelo, al ricorso straordinario prodotto in data 14 luglio 1956, avverso il decreto Ministeriale 20 dicembre 1955

(9)

Proroga del termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione del comune di San Martino sulla Marruccina

Con decreto Ministeriale 5 gennaio 1959, n 6269, e stato assegnato, per l'esecuzione del piano di ricostruzione dell'abitato di San Martino sulla Marruccina (Chieti), approvato con decreto Ministeriale 9 settembre 1953, il nuovo termine di cinque anni a decorrere dal 9 settembre 1958

(56)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione di un progetto di varianti al piano di ricostruzione di Alfedena (L'Aquila)

Con decreto Ministeriale 30 dicembre 1958, n 4714, è stato approvato un progetto di varianti al piano di ricostruzione di Alfedena, vistato in una planimetria in scala 1 1000 ed e stato altresi reso esecutorio un articolo aggiuntivo alle norme edilizie annesse al piano.

Per le opere previste nel progetto è stato assegnato lo stesso termine di validità del piano di ricostruzione originario che, giusta il disposto dell'art 2 della legge 28 marzo 1957, n 222 e prorogato fino al 30 giugno 1960

(14)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 10 dicembre 1958, riguardante la nomina dei vice presidenti e del Consiglio generale dell'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano » pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 303, del 17 dicembre 1958, il cognome del vice presidente « Pavese » leggasi « Pavesi » e i membri del Consiglio generale Petrelli ing Ivo, Motta avvocato Galileo e Vittadini dott Carlo, indicati erroneamente come rappresentanti degli agricoltori, si considerino, invece, rappresentanti degli industriali

(10)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario liquidatore del Consorzio agrario cooperativo per le provincie di Taranto e Brindisi, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede a Manduria (Taranto).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933,

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948 n. 10,

Visto il decreto del Capo del Governo in data 11 luglio 1940 che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito al Consorzio agrario cooperativo per le provincie di Taranto e Brindisi società cooperativa a responsabilità limitata avente sede a Manduria (Taranto) e pone lo stesso in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3° del citato regio decreto legge n. 375,

Visto il provvedimento del capo del disciolto Ispettorato del credito in data 11 luglio 1940 relativo alla nomina dell'avvocato Francesco Caroleo a commissario liquidatore del predetto Consorzio,

Considerato che per il decesso dell'avv. Caroleo occorre provvedere alla nomina di altro commissario liquidatore,

Dispone.

L'avv. Mario Pittelli è nominato commissario liquidatore del Consorzio agrario cooperativo per le provincie di Taranto e Brindisi, società cooperativa a responsabilità limitata avente sede a Manduria (Taranto), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Roma, addì 29 dicembre 1958

Il Governatore MENICHELLA

(15)

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana « S. Giacomo » di Villarosa (Enna), in liquidazione coatta.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto legge 12 marzo 1936 n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10,

Visto il decreto del Capo del Governo in data 7 marzo 1942 che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana « S. Giacomo » di Villarosa (Enna), la quale è posta in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7° capo 3° del su menzionato regio decreto legge n. 375,

Visto il proprio provvedimento in data 9 luglio 1956, relativo alla nomina del dott. Sergio Fantasia a commissario liquidatore della predetta Cassa,

Considerato che il dott. Fantasia ha declinato il mandato affidatogli e che occorre provvedere alla di lui sostituzione

Dispone:

L'avv. Leonardo Spampinato è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana « S. Giacomo » di Villarosa (Enna), in liquidazione coatta con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse in sostituzione del dott. Sergio Fantasia.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1958

Il Governatore MENICHELLA

(16)

Nomine di presidenti di Casse comunali di credito agrario

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario,

Visti l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e le successive modificazioni,

Visti il regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, e le successive modificazioni ed integrazioni e i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589,

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482,

Viste le proposte formulate dal Banco di Napoli - Sezione di credito agrario, con sede in Napoli

Dispone:

1. Il sig. Ludovico Francesco Santoro di Soccorso è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Castelfranci (Avellino),

2. Il sig. Gaetano Gallucci fu Michele è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Pietragalla (Potenza).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma addì 24 dicembre 1958

Il direttore generale. FORMENTINI

(6954)

Conferme di presidenti di Casse comunali di credito agrario

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, e le successive modificazioni ed integrazioni e i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956 n. 1589,

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482,

Viste le proposte formulate dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma,

Dispone:

1. Il sig. Arcangelo Benedetti fu Cesidio è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Boville Ernica (Frosinone);

2. Il sig. Giordano Bruno Tambucci è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Giuliano di Roma (Frosinone);

3. Il sig. Wladimiro Miovilovich fu Vittorio è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Veroli (Frosinone);

4. Il sig. Cesare Manni fu Arnaldo è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Poli (Roma).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Roma, addì 24 dicembre 1958

Il direttore generale: FORMENTINI

(6952)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Concorso per titoli ed esami a trentasei posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni;

Visto le norme sul reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e le successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, e le successive aggiunte e modificazioni concernente l'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 novembre 1947, n. 1683;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 marzo 1949, n. 131, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172 e il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, concernenti i benefici concessi ai combattenti;

Visto la legge 5 luglio 1952, n. 989, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto Presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 1955, concernente l'abrogazione dei decreti del Capo del Governo 16 giugno 1932 e 9 settembre 1934;

Visto il decreto Presidenziale 2 agosto 1957, n. 678, concernente le nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami a trentasei posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico.

Art. 2.

Gli ufficiali del Corpo sanitario aeronautico possono percorrere la carriera fino al grado di tenente generale.

Gli stipendi e le indennità, fra cui è compresa l'indennità di volo, sono quelle previste dalle disposizioni vigenti in materia, nella misura ed alle condizioni da queste stabilite.

Art. 3.

Possono essere ammessi al concorso, in seguito a domanda, i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

1) abbiano conseguito in un Istituto della Repubblica la laurea in medicina e chirurgia e siano in possesso della abilitazione professionale;

2) non abbiano oltrepassato il 32° anno di età alla data del presente decreto.

Detto limite è aumentabile:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni per gli ammessi a godere dei benefici previsti per i combattenti.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra di loro, purchè complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età alla data del presente decreto;

3) siano in possesso della idoneità fisica al servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare e della idoneità somatico-funzionale in qualità di ufficiale in servizio permanente effettivo, nonchè della idoneità generica al volo.

I candidati, prima dell'inizio degli esami, verranno sottoposti a cura del Ministero della difesa-Aeronautica a visita sanitaria per l'accertamento del possesso dei requisiti fisici e della idoneità somatico-funzionale graduata nelle tre categorie: 1ª « ottimo »; 2ª « buono »; 3ª « sufficiente ».

Contro l'esito di tale visita non è ammesso appello.

I candidati dovranno presentarsi alla visita muniti di documenti di identità personale.

4) abbiano sempre tenuto buona condotta civile e morale ed appartengano a famiglia di incensurabile moralità.

Art. 4.

La domanda di ammissione sottoscritta dal concorrente, dovrà essere redatta su carta da bollo da L. 200 e pervenire al Ministero della difesa-Aeronautica - Direzione generale del personale militare - Sezione autonoma concorsi - Roma, non oltre il 60° giorno dopo quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune d'iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio, specificando il voto riportato nell'esame di laurea, nonchè il possesso dell'abilitazione professionale;

la posizione nei riguardi del servizio militare.

Il candidato dovrà altresì dichiarare nella domanda se desideri essere sottoposto ad esame facoltativo di medicina aeronautica, nonchè la lingua e le lingue estere nelle quali desideri sostenere l'esame o gli esami facoltativi.

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole, e per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso specificando il numero dei figli viventi.

Del pari il candidato dovrà notificare l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti di cui al precedente art. 3.

Nella domanda il candidato dovrà inoltre indicare il suo preciso recapito e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata, al Ministero della difesa-Aeronautica - Direzione generale del personale militare - Sezione autonoma concorsi - Roma.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione a visita medica od alle prove di esame non fosse avvenuta nelle date prescritte per il mancato arrivo, in tempo utile per le chiamate, della comunicazione di cambio di domicilio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio e per i militari in servizio il visto del comandante di Corpo.

La data di arrivo della domanda risulta dal bollo di ufficio e non è ammessa altra prova in contrario.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito. Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva a suo giudizio discrezionale ed insindacabile e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

I militari in servizio — stante il termine perentorio dell'arrivo delle domande al Ministero — sono autorizzati a trasmetterle direttamente al Ministero stesso; ma incombe loro l'obbligo di informare l'autorità dalla quale dipendono che — eventualmente — farà conoscere al Ministero se abbia osservazioni da muovere in proposito.

Art. 5.

La Commissione di esami sarà nominata con successivo decreto.

Art. 6.

Gli esami avranno luogo in Roma in data che verrà stabilita dal Ministero e della quale sarà data comunicazione, con avviso personale, ai singoli interessati, i quali dovranno presentarsi muniti di documenti di identità personale.

Il diario delle prove di esame sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli esami consisteranno in prove obbligatorie e prove facoltative secondo le modalità ed i programmi annessi al presente decreto.

Le prove obbligatorie sono cinque e precederanno quelle facoltative

Esse sono

1) prova scritta di patologia speciale medica ovvero di patologia speciale chirurgica,

2) prova orale di igiene,

3) prova orale e pratica di clinica medica,

4) prova orale e pratica di clinica chirurgica

5) prova orale e pratica di medicina operatoria e pronto soccorso

Le prove facoltative sono costituite da

1) esame di medicina aeronautica,

2) esami orali di lingue estere limitatamente a non più di due lingue fra le seguenti inglese, tedesca, spagnola

La prima prova obbligatoria sarà quella scritta di patologia speciale (medica o chirurgica)

I punti saranno espressi in ventesimi

L'ammissione alle prove orali e pratiche obbligatorie è subordinata al conseguimento della idoneità nella prova scritta con votazione non inferiore al 12/20

L'ammissione alle prove facoltative è subordinata al conseguimento di una media non inferiore al 14/20 nella prova obbligatoria.

L'ordine, il luogo ed i giorni per lo svolgimento delle prove orali e pratiche saranno stabiliti dal presidente della Commissione

Per ottenere la idoneità al concorso è necessario che i candidati riportino in ciascuna prova di esame una votazione non inferiore ai 12/20 e, come punto di graduatoria finale, una media non inferiore al 14/20

I candidati ammessi alle prove orali e pratiche obbligatorie che in una di esse abbiano riportato una votazione inferiore ai 12/20, perdono il diritto di presentarsi ai successivi esami e perciò il segretario della Commissione avrà cura di comunicare loro, a chiusura di seduta, l'esito sfavorevole della prova sostenuta

I candidati che per qualunque causa non si presentino ad una prova nel giorno stabilito sono considerati rinunciatari e quindi esclusi dalle ulteriori prove di esame.

Art 7

I concorrenti che abbiano superato le prove orali dovranno far pervenire, entro quindici giorni dalla data della lettera di comunicazione di esito favorevole delle prove stesse, a pena di inammissibilità, i documenti comprovanti l'eventuale possesso dei seguenti titoli di preferenza, conseguiti o maturati entro la data suddetta:

a) diplomi di specializzazioni conseguite presso cliniche o Istituti delle Università,

b) documenti comprovanti l'eventuale servizio militare prestato sino alla data di cui al primo capoverso del presente articolo;

c) brevetti di pilota militare o civile;

d) lavori scientifici a stampa, attestati favorevoli di esiti di concorsi, certificati ufficiali di incarichi pubblici e professionali e di tirocini pratici compiuti,

e) ogni altro titolo ritenuto utile ai fini della compilazione della graduatoria, di cui il concorrente sia eventualmente in possesso

I concorrenti di cui sopra dovranno altresì far pervenire entro il predetto termine, i documenti che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono, a parità di merito, i titoli preferenziali di cui al regio decreto legge 5 luglio 1934, n 1176, e successive modificazioni

Art 8

La graduatoria di coloro che avranno ottenuto la idoneità in tutte le prove sarà formata sommando

a) i punti di merito ottenuti in ciascun esame moltiplicati per i seguenti coefficienti

patologia speciale medica o patologia speciale chirurgica	coeff	4
clinica medica .	»	3
clinica chirurgica	»	3
igiene .	»	3
medicina operatoria e pronto soccorso	»	3

b) il seguente punteggio per il grado di idoneità somatico funzionale

dieci punti per i candidati classificati nella 1ª categoria « ottimo »

cinque punti per i candidati classificati nella 2ª categoria « buono »,

nessun punto verrà invece attribuito ai candidati classificati nella 3ª categoria « sufficiente ».

Alla suddetta somma saranno aggiunti i punti da assegnarsi per i titoli e per le prove facoltative per un massimo di punti trenta e valutati come segue

da 1/2 a 5 punti, secondo valutazione preventivamente stabilita dalla Commissione, per il servizio militare prestato dal candidato, tenendo conto della durata del servizio stesso, della Forza armata di appartenenza, del grado rivestito, nonchè del ruolo, categoria e specializzazione, con particolare riguardo al servizio prestato con mansioni affini a quelle cui verranno destinati i vincitori del concorso;

4 punti per il brevetto di pilotaggio aereo,

da 4 a 8 punti per quei diplomi di specializzazione rilasciati di cliniche o Istituti delle Università ritenuti meritevoli di considerazione, secondo valutazione preventivamente stabilita dalla Commissione,

2 punti al candidato che riporti una votazione compresa tra 16/20 ed i 18/20 nella prova facoltativa di medicina aeronautica, 3 punti qualora detta votazione sia superiore ai 18/20,

1 punto per ogni esame di lingua estera sostenuto, sempre che la votazione riportata sia compresa fra 16/20 ed i 18/20, 2 punti qualora detta votazione sia superiore ai 18/20

I rimanenti punti, a giudizio insindacabile della commissione esaminatrice, saranno assegnati per altri titoli scientifici e di carriera appresso specificati

a) lavori scientifici a stampa,

b) attestati favorevoli di esiti di concorsi,

c) certificati ufficiali di incarichi pubblici e professionali e tirocini pratici compiuti

A parità di merito si applicheranno le norme contenute nel regio decreto-legge 5 luglio 1934, n 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi, e successive modificazioni

Art 9

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione a pena di decadenza i seguenti documenti in carta legale.

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato),

2) certificato di cittadinanza italiana,

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso,

4) certificato generale del casellario giudiziale; per i concorrenti nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia

5) certificato di stato libero, per i celibi, o stato di famiglia per gli ammogliati,

6) copia dello stato di servizio (per gli ufficiali), o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa compresi fra questi ultimi i candidati che siano già stati arruolati dai Consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare), regolarmente aggiornata

Per coloro che abbiano preso parte alle operazioni belliche durante le campagne di guerra 1940-45, tale documento dovrà essere corredato della « dichiarazione integrativa ».

Qualora il candidato per un qualsiasi motivo, non sia stato arruolato dal Consiglio di leva, dovrà presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva o di esito di leva, rilasciato dal sindaco;

7) diploma originale di laurea o copia notarile del medesimo, oppure certificato di laurea, fermo l'obbligo di sostituire tale certificato, a richiesta dell'Amministrazione, con il relativo diploma originale;

8) certificato di abilitazione professionale.

I documenti di cui ai nn. 2), 3), 4), 5) e 6) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

I concorrenti che fossero già impiegati di ruolo dello Stato, ovvero ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali in servizio di carriera nelle Forze armate dello Stato, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai nn. 2), 3) e 4), ma dovranno allegare un certificato rilasciato dalla Amministrazione dalla quale essi dipendono comprovante tale qualità

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'arrivo della documentazione al Ministero, sono autorizzati a trasmetterla direttamente al Ministero stesso.

I concorrenti che risiedono all'estero o negli ex possedimenti o colonie, potranno essere autorizzati dal Ministero a presentare i documenti di cui sopra entro un termine diverso da quello di cui al primo capoverso del presente articolo, termine che verrà di volta in volta stabilito dal Ministero stesso nella relativa lettera di comunicazione. In tal caso essi dovranno presentare una dichiarazione della competente autorità, attestante che, alla data della domanda, risiedevano all'estero od in un ex possedimento o colonia.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Non è ammesso fare riferimento a documentazione presentata presso altre Amministrazioni o per altri concorsi presso l'Amministrazione aeronautica.

Art. 10.

Il Ministro per la difesa si riserva la facoltà di escludere dal concorso, i candidati che non giudicasse meritevoli di ottenere la nomina a tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico.

Art. 11.

La nomina a tenente del Corpo sanitario aeronautico sarà conferita in ordine di merito ai concorrenti dichiarati idonei nel limite dei posti indicati nell'art. 1 e decorrerà ad ogni effetto dalla data del relativo decreto, salvo che nel decreto stesso non sia altrimenti stabilito.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto alla nomina.

Il Ministero, in caso di rinuncia alla nomina da parte di qualcuno dei vincitori, qualora lo ritenga opportuno, si riserva la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero di idonei occorrenti per coprire i posti lasciati vacanti dai rinunciatari.

Ai sensi del regio decreto-legge 3 giugno 1938, n. 1562, i vincitori del concorso che otterranno la nomina a tenente se ammogliati, saranno tenuti a chiedere il prescritto assentimento per il matrimonio contratto.

Art. 12.

I vincitori del concorso dovranno, dopo la nomina, frequentare un corso di istruzione militare e tecnico professionale con le modalità e la durata che verranno stabilite dal Ministero.

Art. 13.

L'anzianità relativa di nomina a tenente, dei vincitori del concorso sarà determinata dalla graduatoria definitiva effettuata sulla base della media risultante per 3/4 dalla classifica ottenuta negli esami di concorso e per 1/4 dalla classifica riportata alla fine del corso di cui al precedente articolo.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 maggio 1958

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *novembre* 1958
Registro n. 47 *Difesa-Aeronautica, foglio n.* 243

PROGRAMMI E MODALITA'

di svolgimento degli esami di concorso per la nomina a tenente medico in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico.

Gli esami consisteranno in:

PROVE OBBLIGATORIE

1) *Esame scritto di patologia speciale medica o patologia speciale chirurgica.*

Il tema da svolgere per iscritto, di patologia speciale medica o di patologia speciale chirurgica, sarà estratto a sorte fra sei, cioè tre di patologia speciale medica e tre di patologia speciale chirurgica, proposti dalla Commissione.

Per lo svolgimento del tema scritto sono concesse al massimo otto ore, sotto la sorveglianza di due o più membri della Commissione. E vietata la consultazione di libri o manoscritti, trattati o appunti di qualsiasi genere; è inoltre vietato di comunicare fra i candidati.

Pertanto saranno senz'altro esclusi dal concorso i candidati che venissero sorpresi a consultare libri, pubblicazioni, appunti e manoscritti, o il cui tema, a parere insindacabile della Commissione esaminatrice, risultasse svolto con l'ausilio di testi comunque redatti o divulgati.

Il lavoro e la bozza, scritti su carta fornita dalla Commissione, saranno consegnati senza firma. Questa sarà apposta su foglio separato che sarà chiuso in busta.

Il lavoro con la bozza e la busta contenente la firma saranno immediatamente messi in una busta grande che sarà chiusa con apposito timbro di ufficio e firmata da uno dei membri della Commissione.

2) *Esame orale di igiene.*

La prova verterà di massima sui seguenti argomenti fondamentali:

a) epidemiologia e profilassi generale per le malattie infettive e contagiose (cause morbigene dirette e indirette, vie di ingresso e di eliminazione degli agenti morbigeni, loro propagazione, fonti e veicoli d'infezioni. Denuncia, accertamento, isolamento, disinfezione, disinfestazione);

b) epidemiologia e profilassi speciale delle principali malattie infettive e contagiose. Profilassi internazionale delle malattie quarantenarie;

c) igiene dell'alimentazione (fabbisogno alimentare e gli effetti delle carenze; conservazione e controllo igienico degli alimenti; avvelenamenti e tossinfezioni alimentari);

d) igiene dell'aria atmosferica: il clima;

e) igiene del suolo;

f) igiene dell'acqua;

g) igiene personale e del vestiario;

h) igiene delle abitazioni;

i) igiene del lavoro;

l) rimozione e smaltimento dei rifiuti.

3) *Esami orali e pratici di clinica medica e clinica chirurgica*:

L'esame avrà luogo al letto del malato.

La Commissione sceglierà il caso clinico che sottoporrà all'esame del candidato.

Il candidato procederà all'esame del malato, al termine massimo di trenta minuti.

Potrà prendere appunti e prendere visione dei referti diagnostici di laboratorio eseguiti e ritenuti necessari. Esporrà quindi il caso clinico illustrandone la diagnosi, la prognosi ed il trattamento curativo.

La Commissione potrà rivolgere al candidato domande su tutto quanto può avere attinenza al caso in esame.

4) *Esame orale e pratico di medicina operatoria e di pronto soccorso.*

Il candidato potrà essere sottoposto a prova pratica o teorica o ad ambedue secondo giudizio della Commissione:

a) anestesia generale per inalazione:
trattamento delle emorragie;
disarticolazione metacarpo-falangea delle dita della mano singolarmente considerate;

b) generalità sulla sintesi dei tessuti:
apparecchiatura d'urgenza delle fratture;
legatura dell'A. radiale alla tabacchiera anatomica;

c) generalità sulle operazioni sui tendini (nomenclatura e scopo dei vari interventi):
trasfusione di sangue e plasma (tecnica);
legatura dell'A. poplitea;

d) generalità sulla dieresi dei tessuti:
tamponamento delle fosse nasali;
amputazione della gamba al 3° inferiore;

e) anestesia spinale epidurale:
trattamento immediato delle ustioni;
legatura dell'A. femorale alla base del triangolo di Scarpa;

f) generalità sulle operazioni mutilanti degli arti:
puntura della vescica;
legatura dell'A. carotide primitiva;

g) generalità sulle operazioni sui nervi (nomenclatura e scopo dei vari interventi):
anatomia chirurgica dell'articolazione della spalla,
lussazioni della spalla e relativo trattamento,
legatura dell'A. tibiale anteriore al 3° medio della gamba,
h) anestesia periferica sottoaracnoidea.
tecnica della sutura dei tendini. Anatomia chirurgica dell'articolazione del gomito Lussazioni del gomito e relativo trattamento;
amputazione del braccio al 3° medio;
i) generalità sulle operazioni delle articolazioni (nomenclatura e scopo dei vari interventi):
metodi di rianimazione (trattamento antichok),
legatura dell'A omerale al 3° medio del braccio,
l) tecnica della incisione di ascessi e flemmoni superficiali:
apparecchiatura d'urgenza delle fratture;
amputazione della coscia al 3° medio;
m) tecnica della sutura dei nervi:
puntura intracardiaca Anatomia chirurgica dell'articolazione dell'anca;
lussazione dell'anca e relativo trattamento,
legatura dell'A. ascellare alla 3ª porzione;
n) generalità sugli interventi chirurgici sul cranio:
primi soccorsi nei traumi cranio-cerebrali,
anatomia chirurgica dell articolazione del ginocchio.
lussazioni dell'articolazione del ginocchio e relativo trattamento.
frattura della rotula,
legatura dell A ulnare all'origine,
o) anestesia locale per infiltrazione.
anatomia chirurgica dell'articolazione tibio-peroneo-astragalica. Lussazioni dell'articolazione tibio peroneo-astragalica e relativo trattamento,
cateterismo uretrale,
amputazione dell avambraccio al 3° inferiore a manichetto,
p) incidenti nella narcosi e loro trattamento:
primi soccorsi nei traumi toraco-polmonari,
legatura dell'A femorale nel canale di Hunter,
q) generalità sulla legatura delle arterie:
disarticolazione metatarso falangea delle dita del piede singolarmente considerate;
legatura dell'A. tibiale posteriore al 3° medio della gamba;
r) anestesia generale endovenosa:
trattamento dei congelamenti Anatomia chirurgica dell'articolazione radio carpica. Frattura dell avambraccio;
tracheotomia.

PROVE FACOLTATIVE

1) *Esame orale di medicina aeronautica*

Cenni storici sulla medicina aeronautica
L'atmosfera - Composizione - Proprietà - Leggi sui gas
Cenni di fisiologia della respirazione
Anossia - Vari tipi di anossia - Influenza dell'anossia anossica sulla respirazione.
Influenza dell'anossia sul sangue.
Influenza dell anossia sul circolo
Influenza dell'anossia sul sistema nervoso.
Termoregolazione in quota.
Anatomia patologica delle lesioni provocate dall'anossia anossica
Il lavoro muscolare in anossia.
Adattamento ed acclimatazione alla quota
Teorie sulle cause del mal d'altezza.
Aeroembolismo (o malattia da recompressione)
Effetti meccanici dell alta quota sull organismo
Mezzi capaci di aumentare la resistenza dell'organismo all'alta quota
Decompressione esplosiva
Le accelerazioni
Concetto di accelerazione.
Accelerazioni trasversali, secondo testa-piedi o positive
Accelerazioni trasversali, secondo piedi testa o negative
Accelerazioni tangenziali, secondo schiena-testa e secondo petto-schiena.
Difesa dalle accelerazioni
Lancio con paracadute
Gli incidenti del volo.
Effetti delle vibrazioni sull organismo umano durante il volo
Influenza del moderno volo veloce sulle funzioni psicofisiologiche del pilota.
Mal d'aria
La fatica del pilotaggio (o fatica operazionale)
Aeroneurosi.
L'alimentazione del personale aeronavigante.
L'educazione fisica del personale aeronavigante
Le indicazioni e le controindicazioni al trasporto di ammalati o feriti per via aerea

2) *Esami orali di lingue estere*

Nell'esame orale facoltativo di lingua estera, il candidato dovrà dar prova di parlare e scrivere correttamente una o due lingue estere prescelte tra le seguenti: inglese, tedesca, spagnolo.
Durata massima dell'esame dieci minuti per ogni lingua

Modello di domanda
su carta bollata da L 200

Al Ministero della difesa-Aeronautica - Direzione generale personale militare - Sezione autonoma concorsi - ROMA.

Io sottoscritto . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . appartenente al Distretto militare di . . . . residente a (1) . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . . n . . chiedo di essere ammesso al concorso per titoli e per esami a trentasei posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. . . del . . . .

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:
di essere cittadino italiano,
di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età) (2);
di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (3) . . . .;
di non aver riportato condanne penali (4),
di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso l'Università di . . . . nell'anno accademico . . . . con la votazione di . . . . . ;
di essere in possesso dell'abilitazione professionale;
di trovarsi nella seguente posizione militare (5) . . .
Dichiaro di voler sostenere esame facoltativo nella seguente (o seguenti) materia . . . .

. . . . li . . . .
(data)

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto, per l'autentica della firma (6) . . . .

---

(1) Luogo di residenza Qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione, o cancellazione, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l Arma ed il Corpo di appartenenza Precisare altresì se egli sia in possesso o meno dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti L'aspirante dovrà specificare inoltre se sia stato o meno giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva.

(6) Firma del segretario comunale del Comune di residenza del concorrente. o di un notaio Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio e sufficiente il visto del comandante di Corpo.

(6653)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Posti d'impiego della carriera esecutiva presso il Ministero delle finanze, spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni della grazia e giustizia, delle finanze e dell'interno. (Circolare 30 dicembre 1958).

Sono disponibili presso il Ministero delle finanze, nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, n. 10 (dieci) posti di computista o disegnatore spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni della grazia e giustizia, delle finanze e dell'interno, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui al secondo comma dell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, non oltre il 15 febbraio 1959, apposita domanda su carta da bollo da L. 200 (duecento) nella quale dovranno obbligarsi di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 10 (dieci) dalla data di presentazione, trasmesse, dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio, direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), corredate della prescritta copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e di uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

Le domande presentate dai sottufficiali dipendenti dalle Amministrazioni della grazia e giustizia, delle finanze e dell'interno dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza, alle rispettive Amministrazioni centrali che provvederanno a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno, a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), entro il termine massimo di giorni 20 (venti) da quello fissato per la presentazione delle domande (15 febbraio 1959).

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali della qualifica di computista o disegnatore, l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, fra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad anno) dei quali sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati

p. *Il Ministro*: Russo

(62)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 1958, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto, in data 28 febbraio 1957, dal dottor Federico Mario Nicola, avverso la graduatoria del concorso per titoli ed esami a cinquecento posti di ragioniere aggiunto (grado 11°, gruppo *B*) nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con il decreto Ministeriale 11 febbraio 1954, e modificato con il decreto Ministeriale 4 agosto 1954

(6994)

PREFETTURA DI MILANO

Sostituzione di un componente la Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Milano.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visto il decreto prefettizio n 9323 - Div. 3/1 del 4 luglio 1958, concernente la nomina della Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami a tre posti di veterinario condotto, vacanti in provincia di Milano, bandito in data 31 gennaio 1958,

Vista la lettera dell'8 dicembre 1958, con la quale il professore Guido Finzi chiede di essere disimpegnato dalla carica di componente della Commissione suddetta per sopravvenuti motivi di salute,

Ritenuto di dover provvedere alla sua sostituzione con altro docente dello stesso ramo·

Visto l'art 47 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n 854 del 10 giugno 1955;

Decreta·

A componente della Commissione giudicatrice del concorso per tre posti di veterinario condotto, vacanti in provincia di Milano, bandito in data 31 gennaio 1958, in sostituzione del prof. dott Guido Finzi viene nominato il prof. Ennio Seren, docente di clinica medica veterinaria dell'Università di Milano.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*

Il presente decreto sarà inoltre pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura

Milano, addì 18 dicembre 1958

Il prefetto Vicari

(48)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.